



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

C.C. n.ro 70 del 24 Luglio 2003

COPIA

OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCERTAMENTO E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE DEL SINDACO E A QUELLE DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DI SETTORE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilatre addì 24 del mese Luglio, alle ore 20:30 in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **seduta pubblica di prima convocazione**;
Sono intervenuti i signori Consiglieri:

CONTI VALTER
LELLI LUCA
MASOTTI LORETA
PRENCIPE GIUSEPPE
COCCHI GIANFRANCO
CARBONI ROBERTINO
SANMARCHI ERMANNO
NERI CRISTINA
TONELLI CLAUDIO

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

D'ARREZZO ANDREA
BERARDO GIUSEPPE
GORI ALDO
PERRONE MASSIMO
MARCHI SIMONETTA
CALOGIURI FRANCESCO
NANETTI MARCO
BONFIGLIOLI LUCIANO

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

Così presenti n. 15 su 17 Consiglieri assegnati e in carica.

Assessori esterni: Toselli Gabriella e Grondona Stefano.

Partecipa l'infrascritto Segretario Generale Dr.ssa **LUCENTE ROSA**.

Il Signor **CONTI VALTER** nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- **LELLI LUCA**
- **NERI CRISTINA**
- **MARCHI SIMONETTA**

UDITA la relazione del Vice-Sindaco, Sig.ra Loreta Masotti, che illustra la proposta in oggetto e spiega che il regolamento è stato consegnato a tutti i Consiglieri nel mese di maggio u.s. e che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni era il 12 giugno 2003: non essendo pervenuto nulla, se ne propone l'approvazione; spiega che, di fatto, le violazioni e le relative sanzioni venivano già applicate, quindi il regolamento avrà duplice funzione: fornire elementi di trasparenza a chi commette violazioni e maggiore certezza a chi deve applicare le sanzioni;

CONSIDERATO CHE con Legge costituzionale n. 3/2001, sono stati abrogati i controlli previsti dall'art. 125 e 130 Cost. (come comunicato con nota dalla Regione Emilia Romagna n. 723/01 acquisita al protocollo generale in data 10/11/2001 al n. 31940) e che pertanto il presente atto non verrà sottoposto al controllo da parte del competente organo regionale;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

PRESENTI nr. 15, votanti nr. 15, con nr. 15 voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le considerazioni esposte in premessa :

1. di approvare il **“REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCERTAMENTO E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE DEL SINDACO ED A QUELLE DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DI SETTORE”** secondo il testo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 8, 5° comma, del vigente Statuto Comunale la duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima che segue l'adozione della presente deliberazione in conformità dell'art. 134 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, una seconda da effettuarsi per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli di legge.

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00).

Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore ad 1 su 6 e non superiore ad 1 su 10.

E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti edittali indicati nella tabella allegata in calce.

Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 4

(Soggetti accertatori)

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Il sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla Legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi delle legislazione vigente.

I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Articolo 5

(Processo verbale d'accertamento)

La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) ~~le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981 n° 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima Legge;~~
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;

Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 3 mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 6 mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.

La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

Articolo 9

(Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni)

In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art.11 della legge n. 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti nella tabella allegata.

L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella Legge 24 novembre 1981 n° 689, questo sia al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento, cioè rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta.

Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta di intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso.

Articolo 10

(Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie)

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Articolo 11

(Disposizioni transitorie e finali)

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali o di responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934 n° 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura "ordinaria" a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

TABELLA SANZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI

(Art. 7/bis del TUEL introdotto dall'art.16 della Legge 3/2003 - Da 25,00 a 500,00 Euro)

	NORMA VIOLATA	SANZIONE
1	Ordinanze Municipali, emesse dal Sindaco o dal Dirigente responsabile di Settore	da Euro 80,00 ad Euro 500,00
2	<p><u>Regolamento comunale edilizio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Art.95/a - Mancata esibizione dei titoli di concessione o autorizzativi di lavori edili, a richiesta degli Organi di Vigilanza • Art.95/b - Mancata collocazione del cartello di cantiere • Art.95/c - Occupazione abusiva, anche se temporanea, del suolo pubblico adiacente il cantiere con materiali edili, allo scopo di eseguire lavori privati, con o senza manomissione delle aree stesse • Art.95/d - Mancata o insufficiente recinzione del cantiere o recinzione eseguita in modo non conforme alle norme di sicurezza vigenti • Art.95/e - Mancata o insufficiente collocazione di segnali regolamentari per rendere visibili le recinzioni dei cantieri edili • Art.95/f - Manomissione o danneggiamento di suolo pubblico in conseguenza di lavori edili • Art.95/g - Mancata collocazione di stuoie (o simili) sui ponteggi verso strade pubbliche, in modo da evitare la caduta di oggetti sulla pubblica via • Art.95/h - Omessa rimozione della recinzione, assiti, ponteggi ed altro, relativi al cantiere edile, in modo da restituire alla circolazione il suolo pubblico completamente sgombro • Art.95/i - Collocazione di vetrine sull'esterno del fabbricato, senza la preventiva autorizzazione del Comune. 	<p>Euro da 30,00 a 180,00</p> <p>Euro da 60,00 a 360,00</p> <p>Non conciliabile - Redigere P.V. indicando i mq occupati. Con ordinanza verrà determinata la somma da pagare (fino a 20 mq euro 60,00 - Da 21 a 60 mq euro 200,00 - Oltre i 61 mq euro 500,00) oltre eventuali danni da quantificare.</p> <p>Euro da 80,00 a 500,00</p> <p>Euro da 60,00 a 360,00</p> <p>Non conciliabile - Redigere P.V. - Accertati i danni e avvenuto il ripristino a carico del trasgressore, con ordinanza determina la somma da pagare in euro 100,00</p> <p>Euro da 80,00 a 500,00</p> <p>Euro da 50,00 a 300,00</p> <p>Euro da 80,00 a 500,00</p>

4	<u>Regolamento comunale di Polizia Urbana</u> <ul style="list-style-type: none"> • Artt.5 - 13 - 14 - 16 - 19 - 22 - 23 - 28 - 29 - 30 - 33 - 37 - 43 - 44 - 45 - 46 - 58 - 59 - 60 - 55 - 56 - 70 - 71 - 72 - 73 - 78 - 90 - 95 - 96 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 • Artt.8 - 10 - 11 - 12 - 17 - 21 - 24 - 25 - 27 - 31 - 32 - 35 - 36 - 47 - 61 - 53 - 54 - 64 - 65 - 68 - 69 - 75 - 76 - 84 - 85 - 86 - 92 - 94 - 103 • Artt.9 - 15 - 20 - 26 - 34 - 74 - 77 - 79 - 87 - 91 - 93 - 	<p>Euro da 50,00 a 300,00</p> <p>Euro da 60,00 a 360,00</p> <p>Euro da 80,00 a 500,00</p>
5	<u>Ordinanza 82/98, integrata dall'ordinanza 32/2000</u> Regolamentazione uso parchi adibiti a giochi per bambini e parchi dedicati ai cani - Tutte le violazioni previste	Euro da 60,00 a 360,00


<ul style="list-style-type: none"> • Art.32/d - Divieto di conferimento di materiali pericolosi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti (Allegato A D.L. 22/97), diversi da quelli previsti dal Tit.III del presente Regolamento, per le utenze domestiche 	Euro da 85,00 a 500,00
<ul style="list-style-type: none"> • Art.32/d - 5 - 6 - 7 - Divieto di conferimento di rifiuti speciali nonché assimilabili agli urbani ed imballaggi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, senza avere stipulato apposita convenzione e secondo quanto previsto dal presente Regolamento 	Euro da 85,00 a 500,000
<ul style="list-style-type: none"> • Art.32/d - Divieto di conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti ospedalieri, sanitari, veicoli a motore non assimilabili a rifiuti urbani 	Euro da 85,00 a 500,00
<ul style="list-style-type: none"> • Art.19/d - Obbligo di pulizia del posteggio al mercato 	Euro da 60,00 a 360,00
<ul style="list-style-type: none"> • Artt.20 - 21/d - Abbandono di rifiuti durante operazioni di carico e scarico, pulizie aree occupate da esercizi pubblici 	Euro da 60,00 a 360,00
<ul style="list-style-type: none"> • Art.24/d - Obbligo di pulire le aree dove si svolgono attività di cantiere e divieto di deposito materiali inerti 	Euro da 60,00 a 360,00
<ul style="list-style-type: none"> • Art.25/d - Divieto di imbrattamento di aree da parte di animali 	Euro da 25,00 a 150,00
<ul style="list-style-type: none"> • Art.34/d - Divieto di abbandono di rifiuti in genere su scarpate stradali, rive dei corsi d'acqua, ecc. 	Euro da 85,00 a 500,00
<ul style="list-style-type: none"> • Art.25/d - Obbligo di mantenere pulite le aree non edificate 	Euro da 60,00 a 360,00
<ul style="list-style-type: none"> • Art.32/d - Divieto, specie nelle zone di campagna, di interrimento di qualunque tipo di rifiuto che non siano trasformati in compost 	Euro da 85,00 a 500,00
<ul style="list-style-type: none"> • Art.32/d - Divieto, specie nelle zone di campagna, di incenerimento dei rifiuti, fatti salvi quelli di origine vegetale derivanti dalla normale attività agricola e con le modalità previste dalla vigente normativa 	Euro da 85,00 a 500,00
<ul style="list-style-type: none"> • Art.32/d - Divieto generale di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto 	Euro da 85,00 a 500,00

11	<u>Regolamento comunale del verde pubblico e privato</u> <ul style="list-style-type: none"> • Art.6 - 32 - Abbattimento alberi senza preventiva comunicazione - Diametro fino a 20 cm Diametro da 21 a 40 cm. Diametro da 41 a 60 cm. Diametro oltre i 60 cm. • Art.8 - 32 - Danneggiamento essenze arboree senza comprometterne la vita • Art.9 - 32 - Danneggiamenti essenze arboree in aree cantiere • Art.11 - 32 - Mancato rispetto aree di pertinenza • Art.18 - 32 - Abbattimento alberi di pregio • Art.23 - 32 - Interventi non autorizzati • Art.24 - 32 - Interventi prescritti • Art.8 lett.g - 32 - Accensione fuochi senza rispettare le norme di distanza dagli alberi • Art.26 - 32 - Sfalcio dei fossi • Art.27 - 32 - Salvaguardia maceri, specchi d'acqua e pozzi • Art.28 - 32 - Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua • Art.29 - 32 - Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi • Art.30 - 32 - Drenaggi sotterranei • Art.31 - 32 - Salvaguardia dei tutori vivi delle piantate Diametro fino a 20 cm Diametro da 21 a 40 cm. Diametro da 41 a 60 cm. Diametro oltre i 60 cm. 	<p>Euro da 25,00 a 150,00 Euro da 35,00 a 210,00 Euro da 50,00 a 300,00 Euro da 85,00 a 500,00</p> <p>Euro da 25,00 a 150,00</p> <p>Euro da 25,00 a 150,00</p> <p>Euro da 60,00 a 360,00</p> <p>Euro da 85,00 a 500,00 più sanzione accessoria</p> <p>Euro da 25,00 a 150,00</p> <p>Euro da 25,00 a 150,00</p> <p>Euro da 30,00 a 180,00</p> <p>Euro da 25,00 a 150,00</p> <p>Euro da 70,00 a 420,00</p> <p>Euro da 70,00 a 420,00</p> <p>Euro da 30,00 a 180,00</p> <p>Euro da 30,00 a 180,00</p> <p>Euro da 25,00 a 150,00 Euro da 35,00 a 210,00 Euro da 50,00 a 300,00 Euro da 85,00 a 500,00</p>
----	--	---



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CONTI VALTER



Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa LUCENTE ROSA

QUESTA DELIBERAZIONE


viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 04/08/2003 al 19/8/2003.

Addì, 04/08/2003

L'Incaricato delegato
F.to Elisa Cerè

RIPUBBLICATA dal 21.8.03 al 5.9.03 ;

il, 6.9.03



F.to IL SEGRETARIO GENERALE

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Rosa Lucente)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

il, _____

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
